

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9188 Anno 2016

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/05/2016

svolgimento del processo

L'Agente della riscossione ha comunicato al ricorrente di avere iscritto ipoteca su determinati suoi beni immobili, alcuni dei quali ricompresi in un fondo patrimoniale costituito all'atto del matrimonio nel 1992, a garanzia del pagamento di tributi inerenti l'attività di impresa del ricorrente, per un ammontare doppio rispetto a quello del debito verso l'Erario.

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso tale iscrizione ipotecaria sostenendo da un lato che, essendo l'ipoteca atto di esecuzione, non poteva riguardare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, insuscettibili di essere assoggettati a esecuzione. Per altro verso ha eccepito l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.

Sia pure con motivazioni diverse, sia la Commissione provinciale che quella Regionale hanno rigettato il ricorso.

Ricorre per Cassazione il contribuente, e resiste con controricorso l'Agente della riscossione. Le parti hanno depositato memoria aggiuntiva.

motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione dell'art. 77 DPR 602/ 1973.

Sostiene il ricorrente che l'ipoteca deve intendersi come atto di esecuzione e dunque come tale non iscrivibile su beni del fondo familiare.

La decisione impugnata, secondo il ricorrente, ha erroneamente ritenuto l'ipoteca (come prevista dall'art. 77) un atto cautelare e non esecutivo, e dunque riferibile anche ai beni del fondo.

Va premesso che la controricorrente eccepisce inammissibilità di tale motivo, sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Non essendo stata impugnata la statuizione sulla giurisdizione, essa sarebbe passata in giudicato, precludendo così anche la formulazione delle censure di merito e di legittimità.

Questa eccezione è però infondata. Come è evidente, la sentenza impugnata non dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ma si limita ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario non nel caso in esame, ma in quello ipotetico in cui si iniziasse l'esecuzione forzata.

Ciò detto, il primo motivo, è infondato.

Esso postula che l'ipoteca sia atto esecutivo, o meglio dell'esecuzione forzata, e come tale non iscrivibile sui beni del fondo patrimoniale familiare.

E' giurisprudenza di questa Corte invece che *" in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa"*. (Cass. ord. 23876 del 2015).

2.- Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 170 c.c.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata ha ritenuto irrilevante la questione dell'applicabilità al fisco dell'art. 170 c.c., applicabilità che era stata esclusa dal giudice di prime cure.



La decisione impugnata ritiene che non si possa fare questione di applicabilità di quella norma, in quanto il vero problema è che l'ipoteca ha natura cautelare.

Il ricorrente assume per contro di avere eccepito proprio l'opponibilità al fisco dell'art. 170 c.c. per via della estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.

Ripropono la censura proprio argomentando nel senso che, trattandosi di debiti inerenti all'attività dell'impresa (Irpeg e IVA), non possono giustificare l'aggressione del fondo familiare, che è suscettibile di essere assoggettato a vincoli solo per i debiti contratti nell'interesse della famiglia.

Il motivo va accolto, con una precisazione.

La decisione è errata nella parte in cui ritiene irrilevante l'applicabilità o meno dell'art. 170 c.c.. Infatti, l'ipoteca è stata iscritta su beni facenti parte del fondo familiare, ed è stata di conseguenza eccepita la opponibilità di tale fondo al fisco. Così che la questione della opponibilità dell'art. 170 c.p.c. al Fisco non era irrilevante ma motivo di appello.

Ciò detto e' regola che: *" in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi".* (Cass. ord. n. 3738 del 2015).



Proprio a cagione della ritenuta irrilevanza della questione, la decisione impugnata non ha tenuto conto della necessità di verificare se i debiti contratti con l'erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee. La decisione va pertanto cassata, con enunciazione del principio di diritto per il quale, fermo restando che anche l'ipoteca di cui all'art. 77 DPR 602 del 1973 può essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 170 c.c., occorre verificare in concreto se i debiti per i quali l'ipoteca è iscritta siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall'attività professionale o d'impresa. E l'onere della prova di tale estraneità compete al contribuente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.

Roma 18.2.2016

L'estensore



Il Presidente

